Comune di Nerviano

Città metropolitana di Milano

Area V – Servizio Gestione del Patrimonio e Reti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

(durata 24 mesi)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG: da acquisire in fase di aggiudicazione

Il Responsabile del Progetto: Arch. Francesca Ughi

Il Progettista: Geom. Gian Battista Belloni

Data: settembre 2025

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO 5
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 5
ART. 2.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 5
ART. 2.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA/A GUASTO 5
ART. 2.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (A RICHIESTA) 6
ART. 2.4 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA 6
ART. 3 - ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL'APPALTO 7
ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 7
ART. 5 – PREZZIARI E LISTINI DI RIFERIMENTO 8
ART. 6 – DESCRIZIONE DEI LAVORI 9
ART. 7 – PERSONALE E MEZZI 10
ART. 8 – TEMPI D'INTERVENTO 11
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 11
ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 13
ART. 11 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI 13
ART. 12 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO 14
ART. 14 – IMPORTO DEL CONTRATTO 15
ART. 15 – DIRETTORE DEI LAVORI 16
ART. 16 – INIZIO, CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI 16
ART. 17 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 16
ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ 16
ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO 16
ART. 20 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 21 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE 17
ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 18
ART. 23 – SUBAPPALTO 18
ART. 24 – TUTELA DEI LAVORATORI 19
ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI 19
ART. 26 – DISCIPLINA DELLE RISERVE 20
ART. 27 – ACCORDO BONARIO 20
ART. 28 – SICUREZZA 21
ART. 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE 21
ART. 30 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 21
ART. 31 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 22

ART. 32 – GARANZIA DEFINITIVA 22
ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE 22
ART. 34 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE 23
ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
ART. 36 – RECESSO 25
ART. 37 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
ART. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 25
ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ 26
ART. 40 – SPESE CONTRATTUALI 26
ART. 41 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 26
ART. 42 – CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI 26
Art. 43 - WHISTLEBLOWING 27
ART. 44 – NORMA DI CHIUSURA 27
ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 27

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "**MANUTENZIONE DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DURATA 24 MESI"** dettagliati nell'Elenco e Modalità di esecuzione dei lavori (d'ora in poi Elenco e Modalità), la cui ricognizione dovrà essere espletata all'atto del primo controllo di verifica, secondo quanto stabilito e dettagliato negli articoli del presente Capitolato.

L'appalto si configura come un Appalto di Lavori.

L'Appaltatore, alla stipula del presente contratto, assumerà in luogo della Stazione Appaltante, per tutti gli impianti termici installati negli edifici di proprietà comunale riassunti nell'Elenco e Modalità, tutte le responsabilità dell'esercizio (ovvero conduzione, controllo e manutenzione), l'adozione delle misure necessarie alla prevenzione dei disservizi e al ripristino delle situazioni di "normalità", nei modi disciplinati nel presente Capitolato, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.192/2005 e s.m.i. e relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 74/2013.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività di manutenzione oggetto del presente appalto sono così suddivise e distinte:

1. **MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA**
2. **MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA / GUASTO**
3. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**
4. **SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA**

ART. 2.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Per Manutenzione Ordinaria Programmata si intende la manutenzione preventiva eseguita secondo un programma temporale, a intervalli predeterminati e/o in base a criteri prescritti dalla normativa e/o dall'Ufficio Tecnico e dal Direttore dei Lavori, e volta a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità o componente.

Per Manutenzione Ordinaria si intende l'attività inerente la conservazione, la sostituzione e la riparazione di parti e componenti sul patrimonio di proprietà del Comune di Nerviano.

Conservazione: consiste nel prendere tutte le precauzioni utili al mantenimento dei componenti il sistema e nel proteggerli da elementi perturbatori.

Sostituzione: comprende la rimozione dei componenti e/o la sostituzione di singole parti o di interi moduli che pregiudicano il funzionamento del sistema.

Riparazione: serve a rettificare le anomalie del sistema e delle singole parti che lo costituiscono con l'ausilio di strumenti e componenti adeguati.

ART. 2.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA / GUASTO

Per Manutenzione Ordinaria riparativa e a guasto si intende la manutenzione necessaria a seguito di segnalazioni, finalizzata al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni nelle loro condizioni di partenza.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riparativa e a guasto saranno eseguiti direttamente dall'appaltatore se rientranti negli oneri compresi nel canone di gestione degli impianti, dandone comunicazione della necessità di intervento e dell'avvenuta esecuzione al Direttore dei Lavori.

Per gli interventi non rientranti negli oneri compresi nel canone di gestione degli impianti, si procederà secondo quanto disposto all'art. 4.

ART. 2.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (A RICHIESTA)

Rientrano nella manutenzione straordinaria tutti quegli interventi che non sono compresi nell'attività di manutenzione ordinaria programmata o a guasto, nonché tutti gli interventi che verranno richiesti dalla Stazione Appaltante quale miglioria del patrimonio esistente e/o per la realizzazione nuove opere a completamento del patrimonio esistente, migliorative e/o per la messa a norma.

Per manutenzione straordinaria si intende inoltre l'attività occorrente per modificare una parte del patrimonio comunale e/o per ripristinarlo a seguito di collassamenti e/o danneggiamenti.

L'appaltatore è tenuto a segnalare eventuali anomalie e/o guasti che dovesse rilevare durante gli interventi di manutenzione ordinaria e che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno oggetto di incarichi specifici affidati di volta in volta con ordini di servizio del Direttore dei Lavori e con le modalità di cui all'art. 4.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di chiedere preventivi ad altre ditte ed affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a sua discrezione qualora, ad esempio non ritenesse il preventivo congruo o qualora l'attività richiedesse delle competenze specialistiche non in possesso dell'appaltatore.

ART. 2.4 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA

In caso di necessità di **interventi di estrema urgenza** con rischio di danneggiamento degli immobili o per l'incolumità pubblica (ad esempio per pericoli di crollo, infiltrazioni di acque, ecc.) la richiesta di intervento o ordine di servizio avrà carattere di urgenza**.**
In questo caso l'appaltatore dovrà rendersi disponibile con personale, materiali e mezzi d'opera per intervenire **entro 3 ore dalla chiamata** al fine di ripristinare le condizioni di normale fruizione degli immobili e per rimuovere le cause dell'anomalia ovvero per attuare gli interventi di messa in sicurezza che consentano un accettabile livello di fruizione, in attesa degli interventi necessari a risolvere completamente l'anomalia stessa e a eliminare ogni rischio per la pubblica incolumità.
La finalità dell'intervento consiste nell'eliminazione immediata delle situazioni che possono costituire:

- pericolo per la pubblica incolumità;
- danno economico per l'Amministrazione anche se differito nel tempo;
- disagio per l'Utenza/Cittadinanza;
- interruzione delle attività connesse al pubblico servizio;

Sono compresi anche gli interventi di emergenza conseguenti al verificarsi di eventi meteorologici eccezionali.

Per gli interventi di estrema urgenza l'Appaltatore è tenuto a fornire un recapito telefonico di un referente raggiungibile anche in orari al di fuori dell'ordinario orario di lavoro H24 tutti i giorni dell'anno.

ART. 3 - ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL'APPALTO

L'elenco degli immobili per i quali è prevista la manutenzione ordinaria e/o la conduzione come terzo responsabile è riportato nell'allegato Elenco e Modalità:

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, ove se ne ravvisi la necessità durante il corso dell'appalto, di inserire in contratto la conduzione, gestione e manutenzione di ulteriori impianti senza che la ditta possa pretendere indennizzi di sorta. In tal caso il prezzo da applicare verrà desunto dai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi relativi agli impianti termici già oggetto d'appalto, in relazione al numero nonché al tipo di impianto.

Analogamente ove se ne ravvisi la necessità durante il corso dell'appalto, potranno essere tolte dalla conduzione e manutenzione impianti non più gestiti da questa Amministrazione per qualsiasi motivo, senza che la ditta possa pretendere indennizzi di sorta.
In tal caso il prezzo da applicare verrà adeguato proporzionalmente ai mesi di gestione SENZA MAGGIORAZIONI.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

4.1. MODALITÀ OPERATIVE E ORDINI DI LAVORO

L'appaltatore nominerà un responsabile tecnico che sarà il diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei lavori.

Per l'esecuzione degli interventi la ditta dovrà fornire un numero telefonico e indirizzo e-mail, a cui far convergere le chiamate telefoniche del personale comunale.

I numeri di telefono cellulare del personale reperibile dovranno essere forniti all'Amministrazione Comunale contestualmente alla data di consegna dei lavori. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio tecnico comunale.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei propri doveri con puntualità e scrupolo. A tal fine collabora con l'Amministrazione Comunale segnalando ogni eventuale difficoltà operativa che comprometta la buona esecuzione dell'appalto.

Le modalità operative per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e della conduzione sono riportate nell'allegato Elenco e Modalità.

L'Appaltatore dovrà assicurare i lavori con proprio personale ed attrezzature e con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato**, ulteriormente dettagliati e precisati nell'allegato "Modalità di Esecuzione ed interventi specifici",** quale parte integrante e sostanziale del presente documento.

Le bolle giornaliere delle prestazioni e le forniture di materiali inerenti i lavori, dovranno essere vistate dal personale presente sul posto dell'intervento e sottoposte all'Ufficio Tecnico in giornata. In caso contrario le stesse non verranno considerate e contabilizzate.

In caso di interventi d'urgenza per disservizio all'impianto l'Appaltatore deve intervenire:

- **con grave avaria che comprometta la sicurezza degli ambienti (ad es. allagamenti, fughe di gas o gravi esalazioni con termine massimo di intervento è fissato in 1 ora,** previa specifica segnalazione nominativa anche telefonica, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi 24 ore su 24, anche nei periodi di luglio e agosto o durante le festività natalizie e pasquali, al fine di provvedere alla risoluzione delle emergenze correlate alla sicurezza degli utenti utilizzatori dell'impianto.
- per disservizio all'impianto **che non comprometta il funzionamento dello stesso**, a seguito di richiesta scritta e/o verbale e/o telefonica da parte dell'Ente appaltante, **il tempo massimo di intervento è fissato in massimo 24 ore consecutive**. Nel caso di interventi urgenti, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, detto termine potrà essere inferiore.

Le **prestazioni per interventi non rientranti nelle operazioni di conduzione,** verranno richieste di volta in volta mediante Ordini di Lavoro (ODL), comunicati all'Appaltatore su disposizione del Responsabile del Procedimento (RUP) o del Direttore dei Lavori mediante l'utilizzo dell'Ordine di Lavoro (ODL). Prima di effettuare l'intervento la ditta dovrà presentare preventivo di spesa, valutando gli interventi da eseguire **sotto forma di computo metrico** utilizzando i prezzi dell'Elenco Prezzi di appalto.

Al termine di ogni intervento l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori la **bolla** o **report di intervento** ed i documenti di esecuzione dei lavori.

Entro trenta giorni dall'intervento dovranno essere presentati **conteggi a consuntivo** utilizzando i prezzi dell'Elenco Prezzi di appalto calcolato in base all'intervento effettivamente eseguito..

4.2 LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dei Lavori, nominato dalla stazione appaltante, procederà alla liquidazione delle prestazioni ogni qual volta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo minimo di €.20.000,00 al netto dello sconto di gara , oltre IVA, oppure ogni 4 mesi, previa verifica in contraddittorio con il Direttore dei Lavori della contabilità a consuntivo redatta dall'Impresa.
L'autorizzazione del RUP alla fatturazione corrisponderà ad attestazione di regolarità.

Per singole lavorazioni di **manutenzione straordinaria di importo superiore a € 40.000,00** il direttore dei lavori procederà all'elaborazione della documentazione contabile – registro di contabilità, libretto delle misure, incidenza della manodopera e Sal.
Dopo l'accettazione della contabilità da parte dell'Appaltatore, la stazione appaltante provvederà all'emissione del Certificato di Pagamento.

ART. 5 – PREZZIARI E LISTINI DI RIFERIMENTO

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, sarà pagato il lavoro svolto per l'intero periodo di appalto, risultano dall'Elenco Prezzi Unitari allegato.

Nei prezzi esposti nell'allegato elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri per gli interventi finalizzati alla conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici così come dettagliato nei precedenti articoli del presente Capitolato, convenendo sin d'ora che gli stessi (pezzi, componenti e apparecchiature) verranno compensati con i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari, ai quali verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara.
L'Appaltatore, qualora dovuto, dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità CE o la Dichiarazione di Conformità ai sensi delle vigenti norme. Detti interventi dovranno essere preventivamente

autorizzati dal Direttore Lavori.

Sono altresì compresi, la tenuta dei libretti d'esercizio e tutto quanto indicato dalla normativa vigente, l'incarico di terzo conduttore, il servizio di reperibilità 24 ore su 24 nonché gli interventi da eseguire entro i termini previsti, la manodopera e l'uso di apparecchiature o macchinari per interventi in emergenza, di ripristino del funzionamento degli impianti in conduzione o sostituzione di parti/pezzi e apparecchiature.

L'appaltatore è consapevole che i prezzi ed il numero di prestazioni previsti nel presente Capitolato potranno variare in più o in meno a seconda delle necessità di questa Amministrazione senza che lo stesso possa pretendere indennizzi di sorta.

Saranno liquidate solamente le prestazioni e gli interventi effettivamente eseguiti e certificati dal Responsabile del Procedimento.

Il ribasso d'asta offerto in gara si applica anche alla incidenza della manodopera.

ART. 6 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "**MANUTENZIONE DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DURATA 24 MESI"** dettagliati nell'Elenco e Modalità di esecuzione dei lavori (d'ora in poi Elenco e Modalità), la cui ricognizione dovrà essere espletata all'atto del primo controllo di verifica, secondo quanto stabilito e dettagliato negli articoli del presente Capitolato.

Sono compresi anche la semplice fornitura di materiali o pezzi di ricambio per interventi eseguiti direttamente da personale comunale.

L'Appaltatore, alla stipula del presente contratto, assumerà in luogo della Stazione Appaltante, per tutti gli impianti termici installati negli edifici di proprietà comunale riassunti nell'Elenco e Modalità, tutte le responsabilità dell'esercizio (ovvero conduzione, controllo e manutenzione), l'adozione delle misure necessarie alla prevenzione dei disservizi e al ripristino delle situazioni di "normalità", nei modi disciplinati nel presente Capitolato, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.192/2005 e s.m.i. e relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 74/2013.
Ai sensi dell'art. 6 del succitato D.P.R. 74/2013 il terzo responsabile si assume la responsabilità per gli impianti termici del mancato rispetto delle norme vigenti in materia, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Lo scopo delle attività di cui al presente appalto è altresì quello di rilevare e rimuovere – costantemente - qualunque causa, deficienza o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso degli impianti termici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europee o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore (DM 10.03.98 art.4), dando atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R.74/2013 in argomento, per impianti con potenza focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione SOA nelle categorie OG11 o OS28.

Tutti i materiali di risulta dovranno conferire alle discariche autorizzate e nel rispetto delle normative vigenti.

La ditta dovrà essere in grado di disporre di proprio personale, di tutte le apparecchiature e macchinari necessari alla manutenzione, riparazione e interventi che dovessero essere necessari. Dovranno perciò essere forniti dall'Appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, come pure tutti gli attrezzi, apparecchiature e strumentazioni in dotazione agli operai, necessari per l'effettuazione dell'appalto in oggetto.

Dovrà essere garantita la reperibilità di personale per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi e le ore notturne, nonché essere garantiti gli interventi da eseguire, entro i termini previsti dal presente capitolato, per interventi in emergenza.

Sono altresì compresi nei lavori a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- **tutti gli oneri connessi alle visite di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti in appalto;**
- **la compilazione dei registri di manutenzione degli impianti;**
- **gli interventi, anche in emergenza, da eseguire entro i termini e con le modalità previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;**
- **la manodopera e l'uso di apparecchiature e/o macchinari per tutti gli interventi, anche in emergenza, il costo relativo a pezzi e/o parti e/o apparecchiature da sostituire, finalizzati al ripristino del normale funzionamento degli stessi, così come specificato nell'elenco prezzi unitari d'appalto.**

ART. 7 – PERSONALE E MEZZI

Tutte le lavorazioni comportano l'impiego di personale professionale abilitato e di mezzi particolari secondo le specifiche necessità.

L'appaltatore dovrà essere in grado di disporre di tutte le apparecchiature e macchinari necessari alla manutenzione, riparazione e realizzazione degli interventi che dovessero essere necessari.

Tutte le attività oggetto del presente capitolato saranno programmate e coordinate dal Tecnico preposto delegato a tale ruolo dall'Impresa.

L'appaltatore si impegna a fornire personale di cantiere qualificato, addestrato, abile, pratico, costantemente adeguato, per numero e qualità, all'impegno richiesto dalle attività da eseguire.

L'appaltatore provvede a far conoscere al proprio personale ed a quello di eventuali sub-appaltatori le prescrizioni del PSC.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette al servizio in caso di comportamento in contrasto con le disposizioni vigenti ed in particolare alle norme di sicurezza.

L'appaltatore deve designare un suo rappresentante in qualità di responsabile tecnico e preposto, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell'ambito del servizio da eseguire e munito di regolare procura di firma.

Il responsabile tecnico deve essere sempre reperibile, rispondere in qualsiasi momento alle richieste dell'Amministrazione Comunale.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni della committente si rilevino situazioni di pericolo alle persone, come primo provvedimento viene allontanato dal cantiere il preposto dell'appaltatore.

L'impresa appaltatrice deve fornire a tutto il personale dipendente indumenti ed attrezzature antinfortunistiche.

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di respingere i materiali e gli apparecchi che a suo insindacabile giudizio non ritiene idonei rispetto a quanto richiesto o per qualità.

ART. 8 – TEMPI D'INTERVENTO

Dal ricevimento della chiamata di richiesta di intervento, che potrà essere verbale o scritta, l'Impresa deve provvedere al più presto alla riparazione o alla normalizzazione, e comunque entro i seguenti limiti di tempo:

1. Manutenzione ordinaria programmata – secondo le tempistiche definite dall'ufficio;
2. Manutenzione Ordinaria **che non comporti disservizi - entro e non oltre cinque giorni lavorativi** dalla richiesta inviata secondo le modalità dell'art. 4;
3. In caso di interventi d'urgenza per disservizio all'impianto l'Appaltatore deve intervenire:

- **con grave avaria che comprometta la sicurezza degli ambienti (ad es. allagamenti, fughe di gas o gravi esalazioni con termine massimo di intervento è fissato in 3 ore,** previa specifica segnalazione nominativa anche telefonica, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi 24 ore su 24, anche nei periodi di luglio e agosto o durante le festività natalizie e pasquali, al fine di provvedere alla risoluzione delle emergenze correlate alla sicurezza degli utenti utilizzatori dell'impianto.
- per disservizio all'impianto **che non comprometta il funzionamento dello stesso**, a seguito di richiesta scritta e/o verbale e/o telefonica da parte dell'Ente appaltante, **il tempo massimo di intervento è fissato in massimo 24 ore consecutive**. Nel caso di interventi urgenti, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, detto termine potrà essere inferiore.

4. Interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto concordato con l'Ufficio Tecnico per il singolo intervento e indicato nell'ordine di Lavoro.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento comporta l'applicazione delle penali e/o l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale in base all'art. 34.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.
In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:

- Eseguire i lavori a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti, e in conformità con le indicazioni del Direttore dei Lavori.
- Utilizzare materiali di qualità adeguata, conformi alle specifiche tecniche e alle norme di legge.
- Dotarsi di adeguati mezzi d'opera sempre disponibili e approvvigionare i materiali necessari al fine di garantire gli interventi di emergenza e di messa in sicurezza nei tempi richiesti dall'art. 8
- Sottoporre preventivamente all'approvazione della Direzione Lavori le forniture dei materiali e, qualora fossero ritenute non idonee su giudizio insindacabile della stessa, sostituirle immediatamente con altre rispondenti ai requisiti richiesti, a cura e spese proprie.

- Assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.
- Rispettare i tempi di esecuzione degli interventi.
- Garantire la pulizia e l'ordine del cantiere, e provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.
- Adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori.
- Mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o danno derivante da azioni od omissioni dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.
- Fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta relativa all'esecuzione dei lavori, comprese le fotografie delle opere realizzate, da trasmettere su richiesta dell'ufficio tecnico.
- Segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso delle attività di che trattasi
- Rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.).
- Rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e al Piano di Sicurezza e Coordinamento).
- Rispettare la normativa in materia contributiva e retributiva.
- Rispettare i Criteri Ambientali Minimi vigenti come da DM 256/2022 e successive modifiche, quali l'utilizzo di materiali isolanti a basso impatto ambientale, di apparecchiature idrauliche ed elettriche a basso consumo e il corretto smaltimento di materiali di risulta
- Stipulare le polizze assicurative previste all'art. 33 del presente capitolato.
- Comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché la modifica del nominativo del Rappresentante legale.
- Fornire, con l'inizio dei lavori, un elenco nominativo degli operai impiegati (con specificazione delle rispettive qualifiche) o che intende impiegare. Per le opere appaltate, detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
- Produrre e trasmettere alla Direzione Lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sotto murazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc.). La documentazione fotografica, in forma digitale, a colori e in formati riproducibili agevolmente, riporta la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione dell'incarico assunto, il quale, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potrà subire interruzioni.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti. Rimane stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario all'esecuzione del lavoro in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i lavori oggetto del contratto d'appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al contratto stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori in appalto.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:
a) nomina del Direttore dei Lavori;
b) nomina dei Collaudatore delle opere appaltate, sia al termine che eventualmente in corso d'opera, ove dovuto dalla Legge;
c) nomina a termine di legge dei Collaudatore per le opere in cemento armato od a struttura metallica, ove dovuto dalla Legge;
d) le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti:
   - concessione e/o autorizzazioni;
   - i contributi per gli allacci definitivi dei servizi;
   - gli adempimenti connessi con il regime fiscale al quale è soggetta la proprietà;
e) gli oneri riguardanti:
   - le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore Lavori e dei Collaudatori;

La stazione appaltante fornirà tutte le informazioni tecniche, schemi e disegni necessario per la realizzazione delle opere.

ART. 11 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   - il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.
   - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
   - il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ", come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   - la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- le norme del Codice civile;
- i CAM applicabili;
- la normativa in materia di efficientamento/risparmio energetico;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 12 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
- il presente capitolato speciale d'appalto
- il Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati
- le polizze di garanzia
- il DVR dei singoli immobili oggetto di intervento

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il Codice dei contratti, approvato con D.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- il D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.
Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva come indicato all’art. 32.

ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha inizio dalla data del verbale di inizio dei lavori e avrà una durata di 24 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo affidabile dei lavori di cui all’art.14.

È facoltà della stazione appaltante estendere la durata dell'appalto fino all'esaurimento delle risorse disponibili e al raggiungimento dell'importo massimo affidabile di cui all'art. 14.

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere prorogato, per il tempo necessario all'esaurimento delle risorse complessive ancora disponibili alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.

Nello specifico si dà atto che il capitolato speciale d'appalto ha valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di esecutività della determinazione di approvazione dello stesso con contestuale impegno di spesa; l'atto va trasmesso all'appaltatore a mezzo pec.

ART. 14 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta a € 139.800,00 iva esclusa di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza.
Tale importo è da intendersi quale importo massimo affidabile.

Si stimano in € 2.800,00 i costi della sicurezza relativi ai soli lavori di manutenzione ordinaria. Il Coordinatore della Sicurezza potrà inoltre valutare la necessità e calcolare costi aggiuntivi di oneri della sicurezza a seconda della specificità del caso.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria saranno valutati e stimati di volta in volta dalla direzione lavori e dal Coordinatore della sicurezza.

L'importo contrattuale di € 139.800,00 non è garantito trattandosi di lavori non prevedibili e non individuati preliminarmente o in sede di gara.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi allegato.

QUADRO ECONOMICO

	Anno 2025	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**TOTALE**
Importo lavori	**32.350,00**	**66.400,00**	**41.050,00**	**139.800,00**
di cui oneri per la sicurezza	*350,00*	*1.400,00*	*1.050,00*	*2.800,00*
Iva lavori 22%	7.117,00	14.608,00	9.031,00	30.756,00
Totale	**39.467,00**	**81.008,00**	**50.081,00**	**170.556,00**

Nota: fermo restando l'importo complessivo dell'appalto, la distribuzione degli importi sui singoli anni indicati nella tabella potranno essere rimodulati in funzione della data di effettivo avvio dei lavori risultate dal verbale di inizio lavori, nonché in funzione delle esigenze dell'amministrazione.

ART. 15 – DIRETTORE DEI LAVORI

Il responsabile unico del progetto, l'arch. Francesca Ughi, provvederà a nominare il Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori. Il nominativo sarà comunicato all'appaltatore.

ART. 16 – INIZIO, CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dei lavori redige apposito verbale di avvio dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio lavori, a pena di decadenza.
4. **I lavori si svolgeranno dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori, presumibilmente entro il 01.10.2025 e termineranno il 31.05.2027**, salvo l'obbligo di completare lavori ancora in corso anche successivamente a tale termine.
5. È facoltà della Stazione appaltante procedere, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il Direttore dei Lavori.
6. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato, che sarà redatto a norma di legge.
7. A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute relative a danni; la garanzia contrattuale verrà trattenuta fino alla emissione del certificato di collaudo.

ART. 17 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

Secondo le modalità specificate all'art.4 del presente capitolato, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno valorizzati in base al prezziario di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 applicando il ribasso formulato in sede di gara.

I lavori saranno liquidati, a seguito della sottoscrizione del contratto, con cadenza quadrimestrale e a prestazioni eseguite secondo le indicazioni di cui all'art. 4.

Le opere di manutenzione straordinaria, autorizzate dall'Ufficio Tecnico con le modalità di cui all'art. 4, nel corso dell'appalto, saranno liquidate secondo quanto concordato, prima dell'esecuzione delle opere, con l'ufficio tecnico.

Sull'importo di ogni singola fattura verrà operata una ritenuta pari a 0,5% che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Dlgs 36/2023.

I pagamenti all'impresa per le prestazioni oggetto dell'appalto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante sempre e solo dopo che il Direttore dei Lavori avrà effettuato i dovuti controlli sia sulla regolarità del lavoro, sia sull'assolvimento degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, alle condizioni di lavoro ed alla regolarità contributiva.

I documenti relativi all'assolvimento degli obblighi di cui sopra dovranno riguardare il personale impiegato nell'intera attività d'impresa, compreso il personale operante in forza di subappalto.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a causa di forza maggiore non daranno alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora la Stazione appaltante riscontri o riceva notizia da parte degli Enti preposti ai controlli (Ispettorato del lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.) di violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali e previdenziali ecc., procede a sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando sarà stata accertata la regolarizzazione delle posizioni e la chiusura della vertenza. Nei casi prescritti dalle norme vigenti si provvederà con le procedure di accantonamento e/o liquidazioni di quanto dovuto in favore degli Enti Previdenziali interessati.

L'Appaltatore, a seguito di emissione del relativo certificato di pagamento riportante il credito dello stesso, dovrà emettere regolare fattura elettronica, la cui liquidazione sarà subordinata all'acquisizione del DURC regolare e liquidata entro 30 gg dalla data di protocollo della fattura.

ART. 20 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 21 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle parti o quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del

contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 23 – SUBAPPALTO

1. È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
2. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di lavoro che intende eventualmente subappaltare.
3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Si applica l'art 119 del Codice in tema di subappalto.
5. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
6. **Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**

7. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
8. il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
9. L’avvalimento è ammesso secondo il disposto dell’art 104 del Codice.

ART. 24 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. Ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nonché l’Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. 209 del 31-12-2024 (correttivo appalti), l’attività da eseguire è classificata secondo il **CODICE ATECO D 43.22.00 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria- (CPV 45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione)** ed il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere **CCNL Metalmeccanica – Impianti. oppure CCNL Installazione di Impianti**
   Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell’operatore economico.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
4. **L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**
5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva, nel caso dei lavori, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art 60 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024.
3. La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori previsto con la cadenza di cui all'art. 27.
4. L'allegato II.2-bis del Dlgs. 36/2023 e s.m.i. disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'allegato II.2-bis del Codice (richiamato dal comma 4-quater dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024), continua ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lettera a), e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
6. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
    a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
    b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
    c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
7. Ad eccezione delle previsioni di cui sopra, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 26 – DISCIPLINA DELLE RISERVE

Si applica la disciplina dell'allegato II.4 art. 7.

ART. 27 – ACCORDO BONARIO

Si applica la disciplina ai sensi dell'art. 210 del D. lgs 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle contestazioni ricevute, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RESPONSABILE DI PROGETTO non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dallo stesso, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

La proposta che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

ART. 28 – SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 30 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 31 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

In riferimento al "trattamento dei dati personali", come definito e normato dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), l'affidatario:

a) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della predetta procedura
b) dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;
c) dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo ed esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta, la conservazione e la gestione degli atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione;
d) esprime il proprio assenso alla comunicazione/diffusione da parte del Comune di Nerviano dei propri dati a soggetti privati, ovvero a soggetti pubblici economici, coinvolti nel procedimento amministrativo connesso all'espletamento dell'incarico richiamato in oggetto;
e) dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il "Comune di Nerviano, avente sede Nerviano, Piazza Manzoni 14, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti terzi, il Comune di Nerviano non potrà essere ritenuto responsabile dell'utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di detti soggetti.;
f) dichiara di aver letto ed aver compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali relativi all'area di riferimento pubblicati sul sito web all'indirizzo www.comune.nerviano.mi.it;

ART. 32 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 coma 4 del D.lgs. n. 36/2023.
2. **È richiesta la stipula di una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del contratto.**
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, al Comune, al suo personale, consulenti e collaboratori, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

L'Appaltatore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per danni verso terzi, persone, animali o cose attinenti ai beni gestiti e manutenuti in virtù dell'esecuzione delle prestazioni d'appalto ad esso riferibili.

Si ritiene valida e si richiede copia della polizza assicurativa dell'affidatario.

Saranno assunti a totale carico dell'Appaltatore la franchigia e lo scoperto stabilito dalla Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione.

Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 34 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato nonché in caso di ritardo nell'espletamento dell'intervento richiesto comporterà l'applicazione delle penali.

I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal direttore dei lavori in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione o rispetto all'ordine di servizio.

Le penali sono applicate dal RUP, su proposta del Direttore dei Lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sono previste le seguenti penali, con riferimento alle tempistiche indicate all'art.8 del presente capitolato:

- non esecuzione delle attività di cui alla manutenzione ordinaria programmata:
  penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica del programma previsto;
- non esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria riparativa/a guasto:
  penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 8.
- Ritardo nell'attivazione del servizio di pronto intervento e messa in sicurezza o in caso di mancato funzionamento del numero telefonico di reperibilità:
  - penale di € 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 8.
    nei casi di guasti che possono compromettere l'incolumità degli utenti;
  - penale di € 500,00 (cinquecento/00) per la mancata esecuzione di interventi di messa in sicurezza che possono compromettere l'incolumità degli utenti;
- per interventi di manutenzione straordinaria:

penale del 1,5 per mille giornaliera per ritardo rispetto alla tempistica del programma indicato nell'ordine di lavoro calcolata sull'importo del singolo ODL

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 32 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dei lavori dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori appaltati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale dei lavori verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità dei lavori, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare proseguimento dei lavori. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 36 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14 e sua successiva modifica ed integrazione.

ART. 37 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 27 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010. e s.m.i.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in

ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) che sarà comunicato in sede di aggiudicazione.

ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente Comune di Nerviano ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 40 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 41 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Non sono previste anticipazioni del prezzo sul valore dell'appalto.

ART. 42 – CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027” del Comune di Nerviano, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 18 Dicembre 2024 (pubblicato sul sito del Comune di Nerviano) e che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Art. 43 - WHISTLEBLOWING

L’affidatario prende atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Nerviano, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle Linee Guida Anac, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente Anac del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Nerviano, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici: https://comunedinerviano.whistleblowing.it/#/. L’appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 44 – NORMA DI CHIUSURA

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del lavoro, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Capitolato Speciale d'appalto è senz’altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

Si dà atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benestare circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: **Arch. Francesca Ughi.**